

Verbale di Accordo

Il giorno 31 marzo 2015, presso la sede Anas di via Monzambano 10, si sono incontrati i rappresentanti di Anas SpA con le Segreterie Nazionali firmatarie del vigente CCNL, al fine di procedere alla disamina circa l'esigenza di assicurare la necessaria continuità alle attività nell'ambito delle commesse, anche alla luce dell'evoluzione del quadro normativo di riferimento in materia di rapporto di lavoro a tempo determinato, e considerando il permanere dei limiti assunzionali, fissati dalla norma di riferimento anche per Anas.

Dopo ampia ed approfondita discussione, anche al fine di consentire alle strutture aziendali di garantire un più efficace adeguamento ai propri compiti, per quanto riguarda le attività legate alle commesse, le parti hanno condiviso di recepire i contenuti introdotti dalla citata normativa, fermo restando quanto previsto dalla vigente disciplina contrattuale per la tipologia a tempo determinato, anche con riferimento ai Protocolli sulle tipologie contrattuali (punto 5 dell'art. 2) e sui criteri per la copertura dei posti vacanti del 26 luglio 2007, prevedendo le seguenti modifiche a fare data dalla sottoscrizione del presente accordo, all'attuale normativa contrattuale definita con protocollo di intesa del 26.07.2007, per quanto riguarda i contratti di lavoro a tempo determinato acausale legati alle commesse:

Art. 2 Contratto di lavoro a tempo determinato


a) **Comma. 3** si stabilisce che la durata massima del contratto a tempo determinato, quale clausola di miglior favore per i contratti suindicati, sia modificata con quella prevista dalla vigente normativa in materia di contratti a tempo determinato (36 mesi, con eventuale integrazione attraverso le procedure fissate);

b) **Comma. 6** si stabilisce che, il contratto di lavoro a tempo determinato acausale, può essere stipulato anche per le seguenti figure professionali di norma escluse:

Capo Cantoniere – Capo Officina Garage – Assistente di Nucleo – Assistente Tecnico – Tecnico Specializzato - Esperto della Prevenzione – RSPP e fino all'apicale di area quadri.

Relativamente al punto b), le parti si impegnano ad effettuare un incontro specifico entro 30 gg. dalla data di interruzione del blocco assunzionale.

ANAS



0055
FILT CGIL
FILT CISL
UILPA ANAS
SNALA - CISAL
SABA FASTI RNFSAI
UGL VINS E LUCE

